



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione: Johann N. Schneider-
Ammann

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

¹ RS 142.201

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo	403	Sciaffusa	19
Berna	252	Appenzello Esterno	11
Lucerna	88	Appenzello Interno	3
Uri	8	San Gallo	121
Svitto	28	Grigioni	51
Obvaldo	7	Argovia	136
Nidvaldo	9	Turgovia	52
Glarona	9	Ticino	91
Zugo	36	Vaud	158
Friburgo	52	Vallese	65
Soletta	59	Neuchâtel	45
Basilea Città	84	Ginevra	133
Basilea Campagna	63	Giura	17

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 11 novembre 2015² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 2000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
500	500	500	500

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 11 novembre 2015 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

² RU 2015 4737

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo	252	Sciaffusa	12
Berna	157	Appenzello Esterno	7
Lucerna	55	Appenzello Interno	2
Uri	5	San Gallo	76
Svitto	18	Grigioni	32
Obvaldo	5	Argovia	85
Nidvaldo	6	Turgovia	32
Glarona	6	Ticino	57
Zugo	23	Vaud	98
Friburgo	32	Vallese	40
Soletta	37	Neuchâtel	28
Basilea Città	52	Ginevra	83
Basilea Campagna	39	Giura	11

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 11 novembre 2015³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 250:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
62	62	63	63

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 11 novembre 2015 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2015 4737

